

N. 22.



N. 22.

REGIO DECRETO *che autorizza la fabbricazione e l'emissione di nuove monete di nichelio puro da centesimi 20 e ne stabilisce il tipo.*

23 gennaio 1908.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 febbraio 1908, n. 31)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788 ;

Veduta la legge 9 luglio 1905, n. 363 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di nichelio puro da centesimi 20 per un valore nominale di 40 milioni di lire, in sostituzione del contingente di monete di nichelio misto, di nichelio puro e di bronzo di cui all'articolo primo della legge 9 luglio 1905, n. 363.

Art. 2.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro e il contorno delle dette monete sono fissati come appresso :

60

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1908

Valore nominale delle monete	Grado minimo di purezza nel metallo	peso grammi	Tolleranza di peso in più o in meno	diametro millimetri	Contorno
Centesimi 20	975 millesimi	4	grammi 1 ‰	21.5	sottilmente scan- nellato

Art. 3.

Le monete di nichelio portano nel diritto una figura muliebri rappresentante l'Italia che reca in mano una spiga di frumento; a sinistra, sopra la spiga, è la parola « Italia » in carattere lapidario romano; nel rovescio, una rappresentazione simbolica della libertà recante una fiaccola nella mano sinistra. Al di sotto, dall'alto al basso, si seguono l'indicazione del valore, espresso con le cifre C. 20, l'anno di coniazione e lo Scudo Sabauda.

A destra, in basso, è il nome dell'autore, e al di sotto dell'anno di coniazione, l'iniziale R per la zecca.

Art. 4.

Le monete sopra indicate avranno corso legale in tutto il Regno, a partire dalla data che verrà stabilita con decreto ministeriale, sino al valore di lire cinque per ogni pagamento, salva la disposizione dell'art. 3 del Nostro decreto 28 marzo 1894, n. 112, relativo al pagamento dei dazi d'importazione.

Art. 5.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui all'art. 3 del presente decreto ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 6.

Le nuove impronte secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1908,
Reg. 40. Atti del Governo a f. 88. A. ARMELISSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.*

GIOLITTI.
CARCANO.